

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ALLESTIMENTI PER LA MOSTRA " IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI".

Codice C.I.G.

Importo netto: Euro =

Impresa aggiudicataria:, con sede in Via,
.....- (.....)

tra

l'Associazione Abbonamento Musei.it, con sede in Via Assarotti n. 9, 10100, Torino, partita iva 09545970017, codice fiscale 97562370011, in persona del Direttore ad interim, nata a (.....) il, e domiciliato, ai fini del presente Contratto presso la sede dell'Associazione (in seguito "**Associazione**")

e

l'impresa, con sede in,
....., codice fiscale e partita IVA, in persona del legale rappresentante, nato a, il, domiciliato per la carica presso la sede della Società (in seguito l'"**Appaltatore**")

PREMESSO CHE:

- con apposita convenzione tra l'Associazione ed il Consorzio delle Residenze Reali sabaude (in seguito "**Consorzio**") si è convenuti ad una collaborazione per la realizzazione della mostra "Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari" (in seguito "**Mostra**");
- tra le varie attività a carico del Consorzio vi sono anche quelle per la selezione dell'impresa incaricata all'allestimento della Mostra per conto dell'Associazione;
- il Consorzio con provvedimento prot. n. del ha indetto una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per la fornitura e posa in opera di allestimenti per la mostra "Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari", da realizzarsi presso le seguenti

sedi:

- Varallo: Pinacoteca, piano primo, presso Palazzo dei Musei, vicolo Pio Franzani 2,13019 Varallo (VC);
- Vercelli: Arca, presso Via Galileo Ferraris, 54, 13100 Vercelli;
- Novara: Castello, Ala nuova, piano primo, piazza Martiri della Libertà, Novara.

per un importo complessivo a base di gara di € oltre I.V.A. di cui € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- il criterio di aggiudicazione era quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- entro il termine di scadenza fissato nella lettera di invito a presentare offerta, per le ore 12,00 del giorno sono pervenute n. offerte;

- la procedura di gara è stata esperita in data, ed al termine di tale valutazione l'offerta con il minor prezzo è risultata essere quella presentata dall'impresa, con sede legale in -, per l'importo complessivo pari ad € oltre IVA, di cui € per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso percentuale delrispetto a quanto posto a base di gara, come risulta dal relativo verbale in pari data depositato agli atti;

- in capo all'Appaltatore è stata accertata la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;

- con provvedimento prot. n. del, il Consorzio ha disposto l'aggiudicazione a favore dell'impresa, previa verifica in capo alla medesima dei requisiti speciali prescritti dagli atti di gara;

- con nota prot. n. del, l'aggiudicazione è stata comunicata all'aggiudicatario, al secondo in graduatoria e a tutti i concorrenti ammessi in gara e ai concorrenti esclusi, ai sensi dell'art. 76, c.5, d.lgs. 50/2016.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto, modalità e luogo di espletamento

Il presente contratto (“**Contratto**”) ha per oggetto l’affidamento di tutte le forniture e posa per l’allestimento della mostra "**Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari**", (in seguito “**Opere**”) da realizzarsi presso le seguenti sedi (in seguito “**Sito**”):

- Varallo: Pinacoteca, piano primo, presso Palazzo dei Musei, vicolo Pio Franzani 2,13019 Varallo (VC);
- Vercelli: Arca, presso Via Galileo Ferraris, 54, 13100 Vercelli;
- Novara: Castello, Ala nuova, piano primo, piazza Martiri della Libertà, Novara.

Le Opere sono indicate nel capitolato e negli altri documenti progettuali, quali tutti, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, sono considerati parte integrante del medesimo e l’Appaltatore dichiara di conoscerli ed accettarli in ogni loro parte.

Le Opere dovranno essere eseguite secondo quanto prescritto nei predetti documenti progettuali, salvo quanto verrà precisato dal Direttore dell’Esecuzione in corso d’opera, in merito ai dettagli costruttivi ed ai particolari esecutivi.

Al termine le Opere dovranno essere consegnate all’Associazione completamente ultimate, funzionanti e agibili in ogni loro parte.

L’Appaltatore è a perfetta conoscenza dell’ubicazione e dell’estensione dei locali del Sito ove dovranno essere eseguite le Opere, avendo fatto idoneo sopralluogo a tal fine, in conformità alle prescrizioni del capitolato e non potrà, pertanto, sollevare obiezione alcuna a fronte di qualsiasi difficoltà dipendente dalla localizzazione delle lavorazioni.

Art. 2 – Termine e modalità per l’inizio e l’ultimazione delle Opere

Le Opere, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del Contratto, devono essere iniziate entro 45 giorni dalla predetta stipula.

La consegna del cantiere avverrà nel giorno e ora stabiliti dall'Associazione. Qualora l'Appaltatore non si presenti, gli verrà ordinato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Associazione potrà risolvere il Contratto o procedere all'esecuzione in danno.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l'Appaltatore ed effettuata anche sulla scorta della relazione preliminare del D.E.C., che riferisce sulla verifica del progetto e sull'esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per iniziare i lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito al cantiere, alle Opere e ai danni diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Il termine di esecuzione delle opere in oggetto è indicato all'art. 5 – tempistiche dei lavori - del Capitolato cui si fa espresso rinvio.

Art. 3 – Corrispettivo

Il prezzo complessivo offerto, IVA esclusa, per le prestazioni di cui al presente Contratto ammonta a complessivi € oltre Iva, di cui € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come risulta dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara (in seguito "**Prezzo Complessivo**").

Il Contratto è stipulato interamente "a misura", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'art. 59, comma 5bis del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del Contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

I prezzi offerti in riferimento ad ogni singola voce del "modulo offerta economica", presentato dall'Appaltatore in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

I suddetti prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Obblighi e oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti applicabili all'appalto delle Opere.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare il presente Contratto, il capitolato e relativi documenti progettuali ad esso allegati.

L'Appaltatore si impegna altresì ad ottenere tutte le autorizzazioni e, comunque, a rispettare tutte le formalità amministrative necessarie e utili allo svolgimento delle prestazioni ed, in particolare:

- a) a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dalla legge in riferimento alle prestazioni oggetto di affidamento anche con riguardo al personale impiegato;
- b) a porre in essere ogni adempimento necessario per eseguire a regola d'arte le Opere nei termini contrattualmente previsti;
- c) a provvedere a tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare, durante l'esecuzione del Contratto, incidenti e danni alle persone, al Sito, alle collezioni, alle strutture del Sito e alle relative pertinenze, dovendosi tale elenco considerare solo esemplificativo e non esaustivo;
- d) a regolamentare l'entrata e l'uscita del proprio personale nel corso delle prestazioni, previo accordo con l'Associazione;
- e) a non alterare la struttura degli immobili o il concordato allestimento dei locali, salvo espressa autorizzazione dell'Associazione;
- f) ad assumersi integralmente i costi di imprevisti e difficoltà riscontrati nell'esecuzione delle prestazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1664 cc;
- g) a conformarsi alla legislazione e ai regolamenti in vigore in materia di qualità degli impianti e delle attrezzature, deposito e smaltimento rifiuti, emissioni in atmosfera, scarico acque, tutela del suolo ed emissioni sonore;
- h) ad assumersi integralmente ogni onere presente o futuro in ordine ad imposte, diritti, tasse o tributi stabiliti dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune o da altri enti pubblici in relazione

ad ogni aspetto inerente la gestione dei lavori;

i) ad assumersi integralmente gli oneri relativi ad eventuali danneggiamenti intervenuti, nello svolgimento delle prestazioni, sui locali del Sito e le loro adiacenze;

l) ad adottare tutte le misure e le procedure necessarie e/o opportune per il trattamento dei dati ai sensi della normativa vigente;

m) a mettere a disposizione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto tecnici specializzati nelle varie tipologie di lavorazioni comprese nell'appalto, che dovranno affiancare il Direttore tecnico dell'impresa.

L'Appaltatore si impegna inoltre:

a) a non cedere in tutto in parte il Contratto;

b) a garantire la riservatezza delle informazioni comunque acquisite nell'esecuzione del Contratto.

Art. 5 - Leggi e regolamenti. Valore storico ed architettonico del Sito

Nello svolgimento del Contratto l'Appaltatore si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge e di regolamento inerente l'esecuzione delle Opere e ogni eventuale prestazione necessaria per l'esecuzione del presente Contratto, vigenti all'epoca della stipula del Contratto medesimo ovvero emanate durante il corso della sua esecuzione ed, in particolare, il d.lgs. 50/2016.

Nello svolgimento delle prestazioni, l'Appaltatore dovrà, inoltre, rispettare e tenere in debita considerazione il valore storico ed architettonico del Sito in quanto beni culturali, assoggettati alle disposizioni di tutela di cui al d.lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e sottoposto alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali e adeguarsi ad eventuali istruzioni o prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Culturali

Art. 6 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile per tutti i danni eventualmente arrecati ai terzi, all'Associazione, al Sito e alle relative pertinenze, nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è unico responsabile di qualsiasi contravvenzione alle norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dei danni eventualmente subiti o causati dai propri dipendenti nell'orario di servizio e nell'espletamento delle attività lavorative relative all'esecuzione delle Opere.

Le Parti concordano che l'Associazione non assume alcun ruolo né responsabilità per quanto attiene al rispetto delle normative in materia di igiene pubblica, di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché in materia di oneri contributivi, di previdenza e assistenza dei lavoratori impegnati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni. Detti obblighi gravano in via esclusiva sull'Appaltatore, secondo quanto previsto dalle norme di legge.

L'Appaltatore si impegna a tenere indenne e a manlevare l'Associazione per i danni allo stesso derivanti dalla mancata corresponsione, da parte dell'Appaltatore medesimo dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, delle ritenute fiscali e di ogni altro importo dovuto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati con il personale impiegato nell'esecuzione del Contratto.

L'Appaltatore è responsabile dell'operato del personale da esso dipendente e dei danni da questo eventualmente causato nell'esecuzione delle Opere.

L'Appaltatore risponde, anche in sede giudiziale, di ogni danno ed infortunio che possa derivare, per fatto proprio o di suoi dipendenti o di terzi fornitori, tanto all'Associazione che a terzi in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni.

Nell'eventualità che si verificassero ammanchi di materiali o danni ai beni ed agli impianti (elettrici, igienico – sanitari, etc.) di proprietà dell'Associazione o del Sito e si accertasse la responsabilità del personale dell'Appaltatore, quest'ultimo ne risponderà direttamente.

L'Associazione è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamento, sottrazioni, furto delle attrezzature o dei materiali dell'Appaltatore, rimanendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di custodia e di conservazione delle medesime per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a garantire con propri mezzi e propria opera le lavorazioni da vizi, difetti e

eventuali guasti dovuti allo scorretto montaggio e/o altre cause a lui imputabili. Eventuali danni derivanti all'Associazione da tali vizi, difetti e guasti saranno imputabili integralmente all'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e pattizie vigenti in materia di lavoro e previdenza nei confronti dei propri dipendenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per i propri dipendenti, ad applicare a questi ultimi condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti alla data della stipulazione del presente Contratto - anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione - in relazione alla qualifica professionale impiegata e alla località di svolgimento delle singole prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni dei citati contratti collettivi di lavoro. L'Appaltatore si obbliga altresì al versamento di tutti gli oneri contributivi e previdenziali e, comunque, di ogni altro onere e/o contributo previsto dalla legge con riferimento al personale impiegato nell'esecuzione dei Lavori. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del presente Contratto, il RUP procederà a invitare per iscritto il soggetto inadempiente a provvedere alla regolarizzazione entro 15 giorni. Decorso tale termine, l'Associazione procederà direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in forza del presente Contratto.

Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai punti che precedono, l'Associazione, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del Corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore della regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente

avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla suddetta normativa, l'Associazione avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Ai sensi della normativa vigente, qualora il DURC acquisito dall'Associazione segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il RUP tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. In tale caso, l'Associazione provvederà a disporre direttamente il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali e assicurativi. È inoltre facoltà dell'Associazione valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, la protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Associazione - nel modo più ampio e completo e anche dopo la scadenza del presente Contratto - da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata nei suoi confronti dal personale impiegato dall'Appaltatore nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo e/o, comunque, agli obblighi di legge."

Art. 7 – Cauzioni e garanzie

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ha prodotto cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs n. 50/2016, per un importo pari a €, mediante garanzia fideiussoria emessa dalla – Agenzia di n. in data

L'Appaltatore ha prodotto, altresì, polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione del servizio (Allrisks), avente validità decorrente dalla data di avvio del servizio e termine dopo dodici mesi dalla sua ultimazione,

comprensiva della responsabilità civile per danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio medesimo (RCT/RCO), per i massimali assicurati indicati in sede di gara.

L'Appaltatore si impegna a mantenere tale assicurazione valida ed efficace per il massimale indicato sino al termine dell'esecuzione del Contratto.

Art. 8 - Modifica del Contratto durante il periodo di efficacia. Varianti in corso d'opera

1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validità può essere introdotta dall'Appaltatore se non è autorizzata per iscritto dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dell'Esecuzione del Contratto, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

2. Le modifiche, nonché le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dall'art.106 del Codice. Il DEC propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione.

3. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il Contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'Amministrazione appaltante, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del Contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del Contratto iniziale; in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad eludere le disposizioni del d.lgs. 50/16. In tali casi le modifiche al Contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili

come sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del Codice.

4. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dall'Associazione e che il DEC gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dell'Appaltatore si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 9. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al Contratto principale, sottoscritto dall'appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione.

5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice, consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del DEC, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità all'Associazione, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del procedimento riferisce all'Associazione.

6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale dell'Associazione, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento.

7. I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive

attribuzioni, dei danni derivati all'Associazione dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà dell'Associazione o del Sito.

8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del Codice (in particolare Prezzario Lavori Pubblici Regione Piemonte), aggiornati all'anno di avvio dell'esecuzione del Contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederà alla formulazione di nuovi prezzi mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti negli stessi prezziari sopra citati. In tutti i casi si applicherà il ribasso che risulta dall'offerta dell'Appaltatore.

9. Ai sensi dell'art. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, l'Associazione imporrà all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente CContratto.

In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del CContratto, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione l'Associazione deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'appaltatore non dia alcuna

risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del CContratto. Se l'Associazione non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'appaltatore.

11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal Contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice.

12. Ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del Contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per Contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al Contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del d.lgs. 50/16. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti dell'Associazione. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, l'Associazione, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche producono i propri effetti nei confronti dell'Associazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, co. 4-bis e dall'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia".

Art. 9 - Penali e risoluzione del Contratto

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dall'art. 2, l'Associazione applicherà una penale pari al 0,05% del Contratto.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 10 (dieci) giorni, l'Associazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto di diritto, senza bisogno di costituzione in mora dell'Appaltatore, che non potrà avanzare pretese di sorta.

L'Associazione potrà rivalersi dell'ammontare delle penali trattenendo equivalenti somme dalla cauzione prestata dall'Appaltatore indicata all'articolo 7. In tal caso l'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione entro il termine di dieci giorni da quello in cui l'Associazione avrà reso nota all'Appaltatore l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione entro il termine anzidetto, il Contratto si intenderà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore, previa diffida ad adempiere, salvo il risarcimento dei danni subiti dall'Associazione.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto dell'Associazione all'integrale risarcimento dei danni subiti.

Rimane fermo il diritto dell'Associazione di formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell'Appaltatore in ragione di condotte inadempienti di quest'ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.

A prescindere dalle penali per il ritardo, qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il presente CContratto, l'Associazione potrà procedere alla contestazione scritta degli addebiti nei suoi confronti, fissando un congruo termine per l'adempimento in relazione alla natura delle prestazioni non eseguite.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, scaduto il termine assegnatogli, rimanga inadempiente, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Associazione.

In caso di risoluzione, l'Associazione procederà altresì all'incameramento della cauzione.

A titolo esemplificativo, l'Appaltatore verrà considerato gravemente inadempiente nelle seguenti ipotesi:

- quando risulti accertata la violazione delle regole in tema di sub-appalto o la violazione del divieto in tema di cessione del Contratto;
- in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui l'Associazione abbia dovuto valersi in tutto o in parte;
- in caso di violazione degli obblighi di legge, ed in particolare di quelli relativi all'igiene, nonché di quelli previsti nei confronti del personale impiegato, di quelli relativi alla sicurezza dei lavoratori e di quelli relativi alla regolarità contributiva;
- in caso di mancata esecuzione delle prestazioni secondo i documenti progettuali posti a base di gara;
- in caso di ingiustificate interruzioni delle prestazioni e/o di disorganizzazione tale da comprometterne la continuità e la qualità delle Opere;
- in caso di ripetute violazioni delle modalità di esecuzione delle prestazioni.

L'Associazione potrà in ogni caso procedere alla risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a seguito di sola formale contestazione all'Appaltatore, qualora si verificano le seguenti situazioni:

- qualora l'Appaltatore, o suo soggetto dotato di legale rappresentanza, perda i requisiti di legge documentati al tempo della sottoscrizione del Contratto;
- in caso di dichiarazione di insolvenza, di messa in liquidazione, di sottoposizione a procedura concorsuale o, comunque, di cessazione di attività.

In ogni caso di risoluzione del Contratto, su richiesta dell'Associazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente interrompere l'esecuzione delle prestazioni e sgomberare il Sito da attrezzature e beni nel termine indicato. L'Associazione potrà procedere all'affidamento delle prestazioni ad altro operatore, ponendo a carico dell'Appaltatore le maggiori spese derivanti da detto affidamento.

All'Appaltatore non spetterà alcun indennizzo, mentre resterà fermo in ogni caso il diritto

dell'Associazione all'incameramento della cauzione e al risarcimento dei danni subiti.

Art. 10 – Recesso

L'Associazione potrà recedere unilateralmente dal CContratto in tutto o in parte, in qualunque tempo, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari. A fronte dell'esercizio del diritto di recesso dell'Associazione, l'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle Opere già eseguite ed accettate dall'Associazione, restando escluso ogni indennizzo, risarcimento o corresponsione aggiuntiva.

Si applica quanto previsto dall'art. 109 del d.lgs. 50/2016.

Art. 11 – Cessione del Contratto e subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della medesima. In caso di mancato rispetto del divieto da parte dell'Appaltatore, fermi restando l'inefficacia dell'avvenuta cessione del Contratto nei confronti dell'Associazione e il suo diritto al risarcimento di ogni danno, il Contratto si risolverà di diritto per colpa dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

Il subappalto sarà consentito unicamente alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Associazione non procederà al pagamento diretto dei subappaltatori ma è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere all'Associazione copia delle fatture quietanzate da esso corrisposte ai subappaltatori per le prestazioni da questi eseguite con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato.

Art. 12– Modalità di contabilizzazione e pagamento

Le lavorazioni appaltate saranno contabilizzate e liquidate mediante la redazione di stati d'avanzamento (SAL) nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto.

L'Associazione, in corso d'opera, accrediterà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta l'avanzamento

dei lavori raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge e del ribasso d'asta, non inferiore ad Euro 50.000,00 (Euro cinquantamila/00).

Il pagamento degli acconti sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e il pagamento del saldo finale sarà vincolato alla verifica da parte dell'Associazione della regolare esecuzione delle prestazioni affidate. Alla liquidazione degli acconti e del saldo, sopra indicati, l'Appaltatore dovrà emettere la relativa fattura, alla cui pagamento si provvederà entro 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente Contratto.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (*"Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia"*).

A tal fine, l'Associazione provvederà al pagamento delle Opere, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente "dedicato" dell'impresa, le cui coordinate bancarie sono le seguenti: - IBAN IT

L'Appaltatore deve comunicare all'Associazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte al Responsabile del Procedimento mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I termini di pagamento di cui al presente Articolo saranno sospesi in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente, senza che tale sospensione possa legittimare l'Appaltatore alla sospensione delle Opere o gli dia diritto al pagamento di alcun indennizzo, interesse o spesa. Durante

tale periodo, l'Associazione non eseguirà alcun pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad indicare su tutti i documenti amministrativi e fiscali il codice C.I.G. riferito al presente Contratto.

Art. 13 - Sicurezza, prevenzione infortuni e igiene del lavoro – Tutela dell'ambiente

E' fatto obbligo all'Appaltatore di osservare il d.lgs. 81/2008, nonché tutta la normativa vigente applicabile, anche regolamentare, generale e di settore, inerente la sicurezza ed igiene del lavoro, la prevenzione infortuni, le malattie professionali e gli incendi, nonché quella relativa alla tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna ad adottare, nell'esecuzione delle Opere tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica risultino necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nel servizio medesimo, nonché dei terzi (quali a titolo esemplificativo visitatori, dipendenti dell'Associazione, etc.), assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che le attività si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza.

Prima dell'inizio dell'esecuzione delle Opere, l'Appaltatore è stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei luoghi interessati dallo svolgimento delle prestazioni oggetto di affidamento e delle misure di prevenzione ed emergenza che dovranno essere adottate in relazione alle attività oggetto dell'appalto.

L'Associazione e l'Appaltatore, nel corso dell'intero rapporto contrattuale, si impegnano a:

- cooperare per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sul lavoro inerenti il servizio;
- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori.

L'Appaltatore assume la responsabilità di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante dalla mancata esecuzione degli obblighi convenzionalmente assunti o previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Associazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, sia da parte sua che dei suoi fornitori e/o collaboratori, delle

norme e delle prescrizioni tecniche nelle materie sopra indicate.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di avere personale idoneo ed adeguatamente formato per l'attuazione di tutte le misure di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le misure di prevenzione incendi e di gestione delle emergenze.

L'Appaltatore si impegna inoltre ad istruire il personale sui rischi e le misure di sicurezza da applicare nelle prestazioni di cui al presente Contratto nonché a nominare il Responsabile della sicurezza e tutte le figure previste dalla normativa vigente.

Nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Associazione, in relazione a ciascun luogo di esecuzione delle Opere l'elenco del personale che sarà adibito all'esecuzione delle Opere e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008.

Ai fini di consentire all'Associazione gli accertamenti relativi all'assolvimento da parte dell'Appaltatore di tutti gli obblighi su di esso gravanti relativamente alla corresponsione dei dovuti trattamenti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali riguardanti i dipendenti impiegati nell'esecuzione del presente Contratto a cui è subordinato il pagamento degli importi pattuiti in ragione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'Appaltatore si impegna a consegnare all'Associazione:

(a) un prospetto analitico redatto in forma libera contenente:

(i) i nominativi dei lavoratori impegnati nell'esecuzione del Contratto;

(ii) l'ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore e

(iii) l'indicazione dell'aliquota contributiva applicata ed i relativi importi contributivi versati;

(b) il DURC rilasciato dagli istituti previdenziali, successivamente alla fase dei lavori cui si riferisce il pagamento;

(c) i modelli F24 e le relative ricevute di avvenuto addebito, attestanti il versamento da parte dell'Appaltatore dei contributi previdenziali ed assicurativi nonché delle ritenute fiscali relative ai

lavoratori impiegati nell'esecuzione del presente Contratto.

Nei dieci giorni successivi alla sottoscrizione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare all'Associazione il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli articoli 31 e ss. del D.Lgs. 81/2008.

Per tutta la durata del presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga a smaltire i rifiuti prodotti nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto nel rispetto delle leggi vigenti in materia, impegnandosi altresì manlevare e tenere indenne l'Associazione – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) in relazione all'inadempimento di tale obbligo.

Nell'ipotesi di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, l'Associazione, previa comunicazione all'Appaltatore delle inadempienze ad essa eventualmente denunciate dalle Autorità competenti, avrà facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di regolare esecuzione del Contratto. Il suddetto importo sarà restituito all'Appaltatore, senza alcun onere aggiuntivo, nel momento in cui l'Autorità competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si è uniformato alla vigente normativa in materia di lavoro e previdenza. Nel caso in cui l'Appaltatore non si conformi alla normativa l'Associazione avrà diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 14 – Attestazione di regolare esecuzione

L'Associazione procederà a verificare, entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle Opere del presente Contratto, in contraddittorio con l'Appaltatore, la regolare esecuzione delle prestazioni medesime.

In caso di riscontrata difformità tra le prestazioni espletate dall'Appaltatore e le prescrizioni del presente Contratto o del capitolato tecnico e dei relativi documenti allegati, costituenti il progetto esecutivo, l'Associazione assegnerà un termine di 10 gg. all'Appaltatore per la regolarizzazione delle prestazioni eseguite, trascorso infruttuosamente il quale, il Contratto si intenderà senz'altro risolto di

diritto, fermo rimanendo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Associazione.

Art. 15 - Controversie

Tutte le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente Contratto possono essere risolte mediante transazione o accordo bonario, in conformità a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

In difetto di accordo ogni controversia sarà demandata, in via esclusiva, al foro di Torino.

Art. 16- Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione

Il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione delle opere è la dott.ssa Simona Ricci e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è l'Arch. Salvatore Simonetti.

Art. 17 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del Contratto e all'esecuzione delle relative prestazioni.

A carico esclusivo dell'Appaltatore sono altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che, direttamente o indirettamente, abbiano a gravare sulle prestazioni oggetto di Contratto.

Articolo 18 – Elezione di domicilio

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.M. 145/2000, ai fini di tutte le comunicazioni inerenti il Contratto le parti eleggono domicilio:

Il Committente: Via Assarotti n. 9, 10100, Torino;

L'Appaltatore:

Articolo 19 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto, si rimanda alle disposizioni contenute negli atti di gara, nonché alla normativa vigente in materia di appalti pubblici e al codice civile.

Torino li _____

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore dell'Associazione

L'Appaltatore